



COMUNE DI BRANDICO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO DEL VERDE

Gennaio 2016

REGOLAMENTO DEL VERDE

CAPITOLO I

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Principi	2
Art. 2 Scopo del regolamento	2
Art. 3 Oggetto del Regolamento	2
Art. 4 Oggetto della salvaguardia	2
Art. 5 Norme di esclusione	3
Art. 6 Interventi colturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione	3

CAPITOLO II

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7 Norme generali	3
Art. 8 Abbattimenti	3
Art. 9 Potature	4
Art. 10 Danneggiamenti	7
Art. 11 Difesa fitosanitaria	8
Art. 12 Divieto di accendere fuochi	9

CAPITOLO III

USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 13 Campo di applicazione	9
Art. 14 Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale	10
Art. 15 Interventi vietati nelle aree a verde pubblico	10

CAPITOLO IV

USO DELLE AREE PRIVATE

Art. 16 Interventi sulle aree private	11
---	----

CAPITOLO V

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 17 Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte	11
Art. 18 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	11
Art. 19 Salvaguardia delle siepi e filari	12
Art. 20 Salvaguardia dei fontanili	12

CAPITOLO VI

INDICAZIONI PROGETTUALI

Art. 21 Progettazione del verde	12
Art. 22 Aree di pertinenza delle alberature	13
Art. 23 Distanze minime di impianto.	14
Art. 24 Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	14
Art. 25 Difesa delle piante in aree di cantiere	15

CAPITOLO VII

PARCHI, GIARDINI E ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, SOTTOPOSTI A PARTICOLARE TUTELA

Art. 26 Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	15
Art. 27 Esemplari arborei assoggettati a tutela	15

CAPITOLO VIII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 28 Accertamento delle violazioni e sanzioni.	16
--	----

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Art. 29 Entrata in vigore	18
Art. 30 Riferimenti legislativi	18

CAPITOLO I

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Principi

1. L'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato sia in ambito urbano che agricolo, riconoscendo le importanti funzioni che svolge, quali:
 - ESTETICA-ARCHITETTONICA: quale componente fondamentale del paesaggio.
 - IGIENICA: quale mitigante dell'inquinamento atmosferico e acustico, di depurazione delle acque e di difesa del suolo.
 - ECOLOGICA-AMBIENTALE: quale rifugio per la vita di varie specie animali e vegetali e regolante gli effetti del microclima cittadino attraverso l'aumento dell'evapotraspirazione.
 - SOCIALE -RICREATIVA: quale offerta di spazi per il gioco, lo sport, il riposo e l'aggregazione.
 - CULTURALE: per l'osservazione e la conoscenza di specie vegetali e animali.
2. Il Comune di Brandico promuove le iniziative finalizzate ad incrementare il patrimonio verde nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività permesse, gli interventi ammissibili, l'accessibilità, le sanzioni riguardanti le aree a verde pubblico e privato, sia nella parte urbanizzata che nella parte agricola.

Art. 3 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni a difesa delle alberature, dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali fontanili, aree boschive, siepi, macchie e delle aree a destinazione agricola non direttamente interessate dalle coltivazioni, prati stabili, fasce dei fontanili.
2. Il Comune di Brandico istituirà ed aggiornerà un catasto del patrimonio arboreo (censimento) con la catalogazione delle specie arboree ed arbustive presenti sul territorio comunale pubblico ed agricolo.

Art. 4 Oggetto della salvaguardia

1. Devono essere conservate **le alberature il cui diametro, misurato ad un'altezza di cm. 130 dal suolo, risulta superiore a 15 cm, salvo richiesta di autorizzazione al Comune ai sensi dell'art. 8 e 9 del presente regolamento.**
2. Le piante policormiche (ossia quelle con ceppaia da cui dipartono diversi fusti o polloni come illustrato ALLEGATO C al presente regolamento) sono da conservare con almeno 3 polloni per ceppaia e le potature sono consentite ai sensi dell'art. 9 comma 5 del presente regolamento.
3. Devono intendersi salvaguardati, in deroga ai precedenti commi, gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era autorizzato l'abbattimento.
4. Sono salvaguardati le siepi ed i boschetti in ambito rurale.

Art. 5 Norme di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi nei vivai e sulle piantagioni di alberi da frutta o da legno in coltivazioni specializzate ossia impianti di origine artificiale a finalità esclusivamente produttive.
2. Le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali).
3. Le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.

Art. 6 Interventi colturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione

1. Gli interventi colturali relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, saranno eseguiti senza la comunicazione prevista dal presente regolamento, ma, comunque, nel rispetto dei suoi principi.

CAPITOLO II

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7 Norme generali

1. Tutte le piante del territorio comunale devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione. In particolare tutte le piante oggetto di salvaguardia, di cui all' art. 4, devono essere rigorosamente conservate. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle aree comprese tra quelle elencate nell'art. 5 (Norme di esclusione).
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura e dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.

Art. 8 Abbattimenti

1. L'abbattimento può essere eseguito, previa la suddetta comunicazione (ALLEGATO B al presente regolamento), solo nei casi di:
 - a) morte dell'albero;
 - b) stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone, ecc.);
 - c) straordinarietà (problemi fitosanitari non risolvibili, eccessiva densità d'impianto, abbattimento ordinato da una sentenza giudiziaria, riassetto verde ecc.).

Nei casi in cui non è evidente o agevolmente comprovabile lo stato di necessità il soggetto interessato può allegare alla domanda di abbattimento una perizia redatta da un tecnico abilitato, che attesta lo stato di fatto e le eventuali soluzioni proponibili.

2. L'*abbattimento* di alberature, anche non più vegetanti, oggetto di salvaguardia è *subordinato a comunicazione di cui all'ALLEGATO B* al presente regolamento, anche via posta elettronica o posta elettronica certificata, che deve pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune almeno 30 giorni prima la data dell'abbattimento.
3. Entro i suddetti 30 giorni l'Amministrazione comunale può dettare eventuali prescrizioni o vietare l'abbattimento con atto motivato. Trascorso il periodo di tempo sopraindicato, senza che vi sia stato emesso alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale, la comunicazione si intende tacitamente accolta integralmente.
4. Salvo casi particolari (es. elevata densità arborea, carenza di spazio o mancanza di condizioni idonee), debitamente documentati, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti da esemplari di altezza non inferiore a m. 1,5.
5. La scelta della specie da piantare è fatta sulla base dell'elenco riportato nell'ALLEGATO A al presente regolamento.
6. Il numero della specie da piantare, in sostituzione della pianta abbattuta, salvo prescrizioni diverse dell'ufficio tecnico, è fissato nel rapporto di:
 - a) 1:2 per *piante di prima grandezza* la cui altezza a pieno sviluppo è superiore a 20 metri (vedere specifiche ALLEGATO A al presente regolamento);
 - b) 1:1 per *piante di seconda e terza grandezza* la cui altezza a pieno sviluppo è inferiore a 20 metri (vedere specifiche ALLEGATO A al presente regolamento).
7. In caso di abbattimento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione alle presenti Norme e pertanto saranno assoggettati alle sanzioni di cui all' art. 28.
8. In caso di nidificazione in atto, ad eccezione dei casi in cui esiste un pericolo per la pubblica incolumità, è vietato l'abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). È cura di chi effettua l'abbattimento verificare e segnalare la presenza di nidi agli enti od organi preposti alla tutela dell'avifauna.
9. In caso di alberature che ricadono in zone a vincolo paesaggistico o di tutela ambientale, alla domanda di abbattimento è allegato il parere dell'ente preposto alla tutela.

Art. 9 Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.
2. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale (art. 29 del Codice della Strada che fa obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la

segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie) e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

- Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, arte topiaria), le potature, su piante arboree, **si possono effettuare interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7** e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quello inferiore, e cioè ai nodi o biforcazioni, in maniera da rispettare la ramificazione e la forma naturale dell'albero. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi; tale tecnica risulta comunemente definita a "tutta cima con taglio di ritorno"(Fig.1). Gli interventi di cui al presente comma, eseguiti nei periodi consentiti di cui al comma 5, non necessitano di preventiva autorizzazione.




Fig.1: Taglio di ritorno

- Per eseguire le potature, secondo i criteri ed i tempi indicati nel presente regolamento, non è richiesta comunicazione.
- La **scalvatura**, ossia la recisione dei rami di un albero rasente al tronco, è **consentita solo in ambito agricolo** applicando il **principio di taglio a sterzo dei rami** (si tagliano i rami della ceppaia garantendo però sempre la presenza di almeno 3 rami per ceppaia). La scalvatura è **pertanto consentita solo a condizione che sulla ceppaia sia sempre garantita la presenza di almeno 3 polloni (ricacci) del diametro minimo di 10 cm** e possono essere tagliati rami sino ad un diametro di 25 cm, posta la sussistenza delle dimensioni utili per eseguire il taglio il periodo minimo di intervento da un taglio all'altro è di 3 anni. Nel caso di ceppaie oggetto di precedente scalvatura che ha interessato tutti i ricacci, al fine di ricostituire il corredo vegetale della pianta, nell'eventuale successivo intervento di potatura è obbligatorio rilasciare almeno 3 polloni (ricacci) qualsiasi sia il loro diametro.
- Gli interventi drastici di potatura che non rientrano nel comma 3), **gli interventi di capitozzatura**, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero (vedere ALLEGATO C al presente regolamento), e quelli praticati sulle branche o su rami con diametro superiori a cm 7 di diametro **sono ammessi, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico**, soltanto in casi particolari come il sussistere di situazioni di reale pericolo oppure quando si vuole evitare di abbattere una pianta in condizioni fitosanitarie precarie o per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento. Il richiedente deve inoltrare la comunicazione in carta semplice, almeno 30 giorni prima della data dell'esecuzione dell'intervento, all'ufficio tecnico. Prima di procedere alla potatura l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà a dare

entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, con eventuali prescrizioni cui attenersi. Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni è da intendersi come riscontro positivo.

La comunicazione per capitozzatura o potature drastiche va corredata di:

- Fotografia/e della/e pianta/e da potare;
- motivazione;
- fotocopia di un proprio documento d'identità.

Nei casi in cui l'ufficio tecnico ritenga dubbia la motivazione per la quale si richiede l'intervento di potatura, entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, potrà negare l'intervento stesso oppure chiedere ulteriore documentazione.

Il riscontro positivo alla potatura ha validità per un periodo di mesi 12 dal suo rilascio. L'intervento dovrà essere comunque eseguito nei periodi consentiti di cui al comma 7.

7. Il periodo in cui viene eseguita la potatura ha una notevole influenza sul comportamento dell'albero in quanto provoca reazioni diverse sull'accrescimento complessivo, sullo sviluppo vegetativo e sulla sensibilità a particolari attacchi parassitari.

Le potature troppo anticipate riducono la possibilità di assimilazione di sostanze di riserva nelle radici a causa dell'asportazione di foglie che sono ancora in elaborazione, foglie che non vengono più riformate, in quanto le gemme non vegetano più fino alla primavera successiva. Ciò porta come conseguenza una riduzione dell'attività nello sviluppo della radice, con conseguente danno per la ripresa vegetativa nel periodo primaverile.

Nelle giornate invernali più fredde la potatura non è consigliabile perché i rami, induriti dal gelo, sono fragili e si spezzano facilmente: inoltre è dimostrato che le piante non potate resistono meglio al freddo.

La potatura troppo posticipata, quando l'albero ha iniziato l'attività vegetativa, provoca un indebolimento complessivo del soggetto in quanto il grande numero di germogli che si sviluppano comporta un elevato consumo di sostanze di riserva che non vengono prontamente reintegrate.

Come indicazione pratica, si può considerare, quale punto di riferimento per sospendere l'attività di potatura l'aderenza della corteccia al legno (detto anche stadio della "pianta in succhio"). Infatti se la corteccia intaccata dallo strumento di taglio si mantiene unita e ben aderente al legno, si possono continuare le operazioni di potatura anche se è già apparsa la prima vegetazione.

Quando invece la corteccia tende a slabbrarsi o a staccarsi dal legno bisogna sospendere ogni operazione di potatura in quanto la fuoriuscita di flusso linfatico sottrae sostanze nutritive alla pianta.

Si individuano pertanto durante l'anno due periodi durante i quali è possibile effettuare interventi di potatura:

- a) **periodo invernale** (detto periodo di "potatura secca"): è il periodo più adatto in quanto la pianta è in una fase di riposo vegetativo e corrisponde:
 - per le **specie a foglia caduca**: indicativamente tra il **15 Novembre e il 15 Marzo**.
 - per le **specie sempreverdi (latifoglie e conifere)**: indicativamente tra il **1 Dicembre e il 28 Febbraio**.

b) **periodo estivo** (detto periodo di "**potatura verde**"): la pianta è in una fase di stasi vegetativa e corrisponde:

- per tutte le specie: indicativamente tra il **1 Luglio e il 31 Agosto**;

La "potatura verde", cioè quella eseguita durante il periodo estivo è ammessa solamente per interventi di piccolissima entità, quali leggero innalzamento palchi, spollonature, cimature, pulizie e interventi simili che non interferiscano su più del 10 % della massa verde.

c) La rimozione di **branche e rami secchi** è **permesso durante tutto l'anno**.

8. Nei casi in cui l'Ufficio Tecnico ritenga che il periodo per le potature, per la stagionalità in corso, sia da posticipare o terminare prima, potrà rendere informati i cittadini previa comunicazione pubblica (per esempio sul sito del comune).
9. Se la **pianta appartiene al genere *Platanus***, prima di effettuare qualunque intervento di potatura, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno **trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione preventiva di taglio** (prevista in caso di abbattimenti e/o potature di soggetti di platano), ai sensi del D.M. 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*".
10. E' vietata l'asportazione dei nidi e la potatura dei rami che fungono da appoggio per gli stessi.
11. In ogni caso interventi di potatura non conformi alle indicazioni tecniche di cui al comma 3 oppure eseguiti non conformemente al comma 5 o in assenza di autorizzazione (comma 6) o effettuati nei periodi non consentiti (comma 7), possono essere considerati dall'Ufficio Tecnico, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e/o danneggiamenti e pertanto saranno assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 28.

Art. 10 Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.
2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature (art. 22), per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
3. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare detti spazi con scarichi o discariche in proprio.
4. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante.
5. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi a tutte le alberature quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
7. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature nonché accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.
8. In ogni caso di inosservanza del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28.

Art. 11 Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di attuare, in base alla normativa fitosanitaria vigente e all'art. 500 del Codice Penale, tutte le misure più idonee per evitare la diffusione delle principali malattie infettive e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e determinare danni al verde pubblico e/o privato.
2. I trattamenti antiparassitari, insetticidi e/o fungicidi, dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva necessità (anche preventiva), a seguito di verifica da parte di un tecnico abilitato e concordati con il Responsabile Comunale per il Verde (preferendo comunque, prodotti di lotta biologica).
3. In particolare si ricorda che è obbligatoria la lotta a:
 - Processionaria del Pino (*Taumatopeha pytiocampa*) (D.M. 30/10/2007)
 - Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata*) (D.M. 29/02/2012 e Decreto regionale n. 5393 del 26/06/2015)
 - Flavescenza dorata della vite (vettore: *Scaphoideus titanus* Ball.) (D.M. 31/06/2000)
 - Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. 10/09/99)
 - Sharca o virus della vaiolatura delle drupacee (D.M.28/07/2009)
4. In caso di attacchi parassitari ad alberi ed arbusti, si devono utilizzare, prioritariamente, prodotti naturali e biologici; qualora ciò non sia possibile dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità e ridotto impatto biologico.
5. Sul territorio comunale si applica la lotta alle erbe infestanti: questa ha il duplice scopo di contenerne la diffusione su aree pubbliche e private e di ridurre le allergie derivanti da queste. Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate:
 - Parietaria o erba nuraiola (*Parietaria officinalis*)
 - Ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*)
 - Artemisia (*Artemisia vulgaris*)
6. Il proprietario di qualsiasi terreno che in mancanza di manutenzione si ritrovi ricoperto da vegetazione infestante indicata nel presente articolo è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area.

7. Lotta alla zanzara tigre: al fine di combattere la diffusione di questo insetto e coadiuvare gli interventi del Comune in aree pubbliche, i proprietari dei giardini e aree verdi privati devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- Svuotare i bidoni e contenitori d'acqua: vasche, cisterne, bidoni per l'irrigazione vanno svuotati e coperti accuratamente, per non permettere alle zanzare di riprodursi in acqua.
- Eliminare le raccolte d'acqua: qualsiasi recipiente inutilizzato predisposto alla raccolta d'acqua va tenuto al riparo perché può diventare l'incubatrice per le uova e favorire lo sviluppo delle larve.
- Evitare i ristagni: dopo ogni pioggia o annaffiatura svuotare tutti i contenitori ed evitare di accatastare all'aperto materiali, teli di plastica e oggetti nei quali si possa accumulare l'acqua.
- Usare prodotti larvicidi: nei ristagni d'acqua non rimovibili e non isolabili introdurre settimanalmente da aprile ad ottobre specifici prodotti larvicidi acquistabili in farmacia (temeblu). Per gli insetti adulti usare un insetticida.
- Controllare le grondaie: è importante accertarsi che scarichino perfettamente perché possono diventare anch'esse un ricettacolo di larve di zanzare.
- Pulire i tombini: prima dell'inizio dei trattamenti larvicidi, almeno una volta all'anno, eliminare i detriti accumulati dai tombini di raccolta d'acqua piovana, i trattamenti risultano così più efficaci.
- Svuotare i sottovasi: non lasciare acqua nei sottovasi e negli annaffiatoi in giardino e in appartamento. Rovesciarli completamente una volta la settimana o inserire nel sottovaso fili di rame.

8. In ogni caso di inosservanza del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28.

Art. 12 Divieto di accendere fuochi

1. E' vietato accendere fuochi per eliminare materiali di risulta derivanti dalla gestione e manutenzione delle aree verdi e/o d'altro, sfalci, potature, abbattimenti e quant'altro; il presente divieto non vige per le zone a destinazione agricola, per le quali si rimanda alla normativa vigente soggetta a periodiche modifiche, cui si rimanda anche per le sanzioni.

CAPITOLO III

USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 13 Campo di applicazione

1. Sono assoggettate alle norme previste nel presente regolamento i parchi, i giardini pubblici e le ulteriori aree verdi di uso pubblico, il patrimonio arboreo pubblico, le aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, il verde di arredo stradale ed attrezzato.
2. Sono escluse le aree attrezzate con strutture ricreative-sportive (campo da calcio, campi da tennis, piscina ecc..) solo nel caso che siano già in vigore regolamenti specifici e/o convenzioni stipulate con le società sportive e/o le associazioni che le gestiscono e comunque esclusivamente fino al termine della validità dei regolamenti e/o convenzioni suddette.

Art. 14 Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto delle *norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura* e dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. Il Comune garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.
3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del servizio competente, dalla preventiva informazione alla relativa circoscrizione ed alla cittadinanza interessata, accompagnata dal progetto dello stato modificato. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta informativa.
4. Nel caso di alberature isolate o di gruppi in filari non superiori alle cinque unità, l'informativa di cui al comma 3 è limitata ad un semplice avviso pubblico esposto sul tronco delle piante. L'intervento viene eseguito trascorsi almeno 15 giorni dalla suddetta informativa, ad esclusione delle piante ritenute pericolose per la pubblica incolumità; resta salvo il principio della compensazione ambientale di cui al comma precedente.

Art. 15 Interventi vietati nelle aree a verde pubblico

1. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune per situazioni eccezionali è tassativamente vietato:
 - a) Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso dei giardini, dei parchi e delle aree a verde pubblico.
 - b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati, anche con versamento di sostanze fitotossiche presso gli apparati radicali.
 - c) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 - d) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
 - e) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
 - f) Permettere ad un animale in proprio affidamento di vagare incustodito e di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide, introducendole in sacchetti o contenitori chiusi e depositandole nei contenitori portarifiuti delle strade e delle aree pubbliche.
 - g) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione.
 - h) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede e la conduzione di cavalli al di fuori delle apposite piste.
 - i) Qualsiasi intervento che alteri lo stato di fatto esistente, che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
 - j) Fare uso improprio o danneggiare in qualsiasi modo le strutture destinate al gioco o ricreative.

CAPITOLO IV

USO DELLE AREE PRIVATE

Art. 16 Interventi sulle aree private

1. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

CAPITOLO V

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art.17 Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, dei fontanili, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
2. E' altresì vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi e delle strade.
3. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, il materiale di sfalcio di cui al comma 1 potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati nel rispetto delle normative vigenti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

Art. 18 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale. Detti frontisti dovranno eseguire la raccolta delle erbe sfalciate che, in caso contrario, ostacolerebbero il corretto deflusso idrico.

Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i frontisti devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento rimuovendo dal fondo dei fossi di scolo il materiale depositato nel tempo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

Art. 19 Salvaguardia delle siepi e filari

1. Le siepi ed i filari devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento; gli interventi di manutenzione debbono tendere comunque a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa. Ogni intervento di abbattimento deve essere preventivamente comunicato, con le modalità previste dall' art. 8 del presente regolamento.

Art. 20 Salvaguardia dei fontanili

1. I fontanili sono salvaguardati.
2. E' vietato il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti e per opere di rilevanza pubblica.
3. E' tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei fontanili.
5. In caso di inosservanza dei divieti di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

CAPITOLO VI

INDICAZIONI PROGETTUALI

Art. 21 Progettazione del verde

1. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:
 - a) valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, preferendo quelle autoctone, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adattate ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;
 - b) valutazioni legate alla destinazione d'uso dell'area (fruibilità e funzionalità);
 - c) valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee;
 - d) valutazioni per l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, sistemi di vite, ecc.
 - e) valutazioni del verde e della rete ecologica comunale come "collante" o "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad integrare l'area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera.

2. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (permessi per costruire; denuncia di inizio attività che modifica lo stato o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive o commerciali) sono *corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato e iscritto al rispettivo Ordine o Collegio Professionale*. Nei casi in cui la superficie d'intervento sia superiore a 1.500 mq, oppure nei sistemi insediativi, di interesse storico-culturale, ville e parchi di interesse storico-culturale ovvero ancora negli interventi in zone agricole e del territorio rurale, tali progetti, devono essere redatti da un tecnico in possesso di specifiche competenze in materia di progettazione, gestione e tutela del verde urbano, in campo botanico, agronomico e fitosanitario. I suddetti requisiti sono obbligatori nelle attività di direzione dei lavori e nel relativo collaudo (laddove è previsto dalle norme di legge) delle opere a verde.
3. Nella progettazione di zone a verde pubblico e privato ricadenti nella zona di fluviale e comunque per una fascia di almeno 50 metri dal piede dell'argine o dal ciglio del canale, dovrà essere prevista la creazione di corridoi ecologici mediante l'impianto di sole specie autoctone sia arbustive che arboree, rispettando le distanze minime di impianto dall'argine o ciglio del canale imposte dalla normativa vigente.

Art. 22 Aree di pertinenza delle alberature

1. Si individua con il termine "**area di pertinenza**" delle alberature, lo spazio minimo necessario ad una pianta per potersi sviluppare armonicamente e per poter svolgere i processi fisiologici fondamentali, sia a livello dell'apparato fogliare, sia a livello dell'apparato radicale.
2. Salvo specifiche deroghe, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco, a seconda della dimensione dell'alberatura, considerata a pieno sviluppo:
 - **metri 6** per piante di **prima grandezza** (altezza a pieno sviluppo superiore a 20 metri, vedere Allegato A);
 - **metri 4** per piante di **seconda grandezza** (altezza a pieno sviluppo compresa fra 10 e 20 metri, vedere Allegato A);
 - **metri 2** per piante di **terza grandezza** (altezza a pieno sviluppo inferiore a 10 metri, vedere Allegato A).
3. Nelle sistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in parziale deroga a quanto sopra e nel rispetto del comma 5, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di m. 1.
4. La superficie interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili inseriti tra la pianta e la falda sottostante.
5. In casi eccezionali **previa richiesta**, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.
6. In caso di inosservanza dell'area di pertinenza delle specie di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

Art. 23 Distanze minime di impianto.

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile (artt.892 e seguenti), del Nuovo Codice della strada (D.Lgs n.285 del 3/4/92 - artt. 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione), delle norme ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, devono essere rispettate le seguenti distanze minime da costruzioni:
 - alberi **I grandezza** che, a pieno sviluppo, misurano oltre 20 m di altezza (es. farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc. come da allegato A) **m 10**;
 - alberi **II grandezza** che, a pieno sviluppo, misurano da 10 a 20 m di altezza (es. acero campestre, carpino bianco, ecc. come da allegato A) **m 6**;
 - alberi **III grandezza** che, a pieno sviluppo, misurano fino a 10 m di altezza (es. ciliegio selvatico, mirabolano, ecc. come da allegato A) **m 4**;
 - alberi con chioma piramidale, colonnare o fastigiata (es. carpino piramidale, ecc.) **m 4**.
2. Per quanto riguarda gli impianti di alberi limitrofi ad altri esistenti dovranno essere rispettate le aree di pertinenza di entrambe le piante.
3. In ogni caso, nella scelta delle specie arboree si deve sempre tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.
4. In caso delle distanze minime di impianto di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

Art. 24 Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) **Zone agricole:** Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato, nei secoli, dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle specie vegetali: alberi ed arbusti dei GRUPPI "1" e "2" dell'allegato A al presente regolamento, con esclusione di quelli di cui al gruppo 3 del medesimo allegato.

E' consentito l'impianto di un 20 % di specie del GRUPPO "3" dell'allegato A al presente regolamento *esclusivamente all'interno delle aree cortilive.*
 - b) **Verde privato urbano:** nelle zone all'interno del territorio urbanizzato, gli interventi possono allontanarsi dalle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle specie vegetali:

alberi ed arbusti dei GRUPPI "1", "2" e "3" dell'allegato A al presente regolamento.
 - c) **Impianti sconsigliati:** L'impianto delle specie del GRUPPO "3" dell'allegato A al presente regolamento, è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, perché, tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona oppure per problemi di ordine fitopatologico.
2. In caso di inosservanza dei divieti di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art.28.

Art. 25 Difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 22 delle presenti norme, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del suolo nell'area di pertinenza delle alberature, ecc.).
2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm. Sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

CAPITOLO VII

PARCHI, GIARDINI E ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, SOTTOPOSTI A PARTICOLARE TUTELA.

Art. 26 Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

1. Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati in parchi e giardini esistenti che rivestano significato storico, architettonico e/o ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora tali parchi e giardini siano stati individuati dal vincolo sulle pertinenze di valore ambientale di edifici e complessi edilizi.
2. Qualsiasi modifica delle aree verdi cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia.

Art. 27 Esempari arborei assoggettati a tutela.

1. L'essere classificato come *albero monumentale* ai sensi della L.R. 31.03.2008 n. 10 e del decreto 23 ottobre 2014 e s.m.i. comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale, fatta eccezione per eventuali interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato.
2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del D. lgs. 2004/42, o per i quali risulta già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139 comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

CAPITOLO VIII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art.28 Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia sanitaria, di sicurezza e di tutela ambientale, le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria così come riportato al successivo comma n. 6, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela e protezione ambientale, di smaltimento rifiuti e di tutela delle acque.
2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio ed il loro uso sarà vincolato ad interventi a favore del verde pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, gli Enti Preposti e il personale degli Uffici Competenti, eserciterà poteri di controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.
4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, laddove previsto, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
6. Il Responsabile, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione stessa, secondo quanto stabilito nella tabella allegata:

Articoli violati	Oggetto	Sanzione
Articolo 8: Abbattimenti	Abbattimento di alberi senza autorizzazione	Da € 25 a € 300 per singolo albero con obbligo di ripiantumazione
	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di abbattimento	Da € 25 a € 200 per singola violazione
Articolo 9: Potature	Potature drastiche di alberi senza autorizzazione	Da € 25 a € 300 per singolo albero
	Inottemperanza alle indicazioni per effettuare, in ambito agricolo, la scalvatura (comma 5)	Da € 25 a € 300 per singola ceppaia
	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di potatura drastica (comma 6)	Da € 25 a € 200 per singola violazione

	Potature drastiche effettuate dopo il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata (comma 6)	Da € 25 a € 200 per singola violazione
	Potature in periodi difformi a quelle indicate dal presente regolamento (comma 7)	Da € 25 a € 100 per singolo albero
	Inottemperanza alle altre prescrizioni indicate nell'art. 9 sulle potature	Da € 25 a € 200 per singola violazione
Articolo 10: Danneggiamenti	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'art. 10 sui danneggiamenti	Da € 25 a € 200 per singola violazione
Articolo 11: Difesa fitosanitaria	In caso di attacchi parassitari ad alberi ed arbusti per cui è prevista la lotta obbligatoria e mancata attuazione della stessa	€ 25 ad albero a 100€ per singolo albero
	Inottemperanza alle altre prescrizioni indicate nell'art. 11 sulla difesa fitosanitaria	Da € 25 a € 200 per singola violazione
Articolo 15: uso delle aree a verde pubblico	Inottemperanza ai comportamenti vietati negli spazi a verdi pubblico	Da € 25 a € 200 per singola infrazione
Articolo 16: interventi sulle aree private	Inosservanza alla diffida del Comune per intervenire nell'area a verde privato	Da € 25 a € 200 per singola infrazione
Articolo 17: divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, fiumi, fontanili e strade	Inottemperanza dei divieti sull'incendio e diserbo dei fossi, fiumi, fontanili e strade	Da € 25 a 500€ per singola violazione
Articolo 18: sfalcio dei fossi e strade	Inosservanza alla diffida del Comune per intervenire nell'area da sfalciare	Da € 25 a € 400 per singola infrazione
Articolo 20: salvaguardia fontanili	Inosservanza dei divieti	Da € 25 a € 400 per singola infrazione
Articolo 22: rispetto area di pertinenza alberature	Inosservanza delle aree di pertinenza per singola specie	Da € 25 a € 200 per singola violazione, con obbligo di ripristino dei luoghi.
Articolo 23: distanze minime	Inosservanza delle distanze minime di	Da € 25 a € 200 per singola violazione, con obbligo di ripiantumazione alle distanze

d'impianto	impianto per singola specie	prescritte.
Articolo 24: scelta delle specie di impianto o di sostituzione	Inottemperanza alle indicazioni riportate nell'art. 24	Da € 25 per singolo albero con obbligo di ripiantumazione della specie adatta

7. Nel caso il Responsabile accolga il ricorso presentato dall'autore della violazione, il Responsabile stesso emette ordinanza motivata di archiviazione.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni, si applica per i procedimenti successivi alla data della sua entrata in vigore, per i procedimenti pendenti, precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

Art. 30 Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO A

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

GRUPPO " 1 "

PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE

Nome scientifico	Nome italiano	Nome dialettale	Grandezza
ALBERI			
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	Opol, àser	10m <II < 20 m
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	Onès	I > 20 m
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	Càrpen	10m <II < 20 m
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	Fràsen	I > 20 m
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino meridionale		I > 20 m
<i>Frangula alnus</i>	Frangola		III < 10 m
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	Pòm selvàdeggh	III < 10 m
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	Àlbera molenéra, bédol	I > 20 m
<i>Populus canescens</i>	Pioppo canescente		I > 20 m
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	Àlbera, piòpa	I > 20 m
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico		III < 10 m
<i>Quercus robur</i>	Farnia	Rùer, giònda	I > 20 m
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	Sàless de pèrtéghe	I > 20 m
<i>Salix caprea</i>	Salice delle capre		III < 10 m
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo		III < 10 m
<i>Salix fragilis</i>	Salice fragile		III < 10 m
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale	Tiglio, tèi	I > 20 m
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre	Ulmizi, ormadel	I > 20 m
ARBUSTI			
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino		III < 10 m
<i>Cornus mas</i>	Corniolo		III < 10 m
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella	Sanguani, sanguanine	III < 10 m
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	Nisola	III < 10 m
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino comune	Spì, pignatina, pimparulì	III < 10 m
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine/evonimo	Biritine de prèt, Legn quàder	III < 10 m
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso		III < 10 m
<i>Ligustro vulgare</i>	Ligustro comune	Ligustro, Cambrossen	III < 10 m
<i>Lonicera caprifolium</i>	Caprifoglio comune		III < 10 m
<i>Prunus padus</i>	Pado		10m <II < 20 m
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	Brugol, brugni, brognòl	III < 10 m
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spino cervino		III < 10 m
<i>Rosa agrestis</i>	Rosa delle siepi		III < 10 m
<i>Rosa arvensis</i>	Rosa delle siepi		III < 10 m
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica comune	Rosa salvàdega	III < 10 m
<i>Rubus spp</i>	Rovo spp/lampone		III < 10 m
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	Saléss ròss, sbrì	III < 10 m
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste	Sbrì, salés de sestèi	III < 10 m
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero	Sambuch	III < 10 m
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana	Sambughina, balù de néf	III < 10 m
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio		III < 10 m

GRUPPO " 2 "

PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO

Nome scientifico	Nome italiano	Nome dialettale	Grandezza
ALBERI			
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	Romilia	<i>I > 20 m</i>
<i>Ficus carica</i>	Fico comune	Fich	<i>III < 10 m</i>
<i>Juglans regia</i>	Noce comune	Nùss	10m <II < 20 m
<i>Maclura pomifera</i>	Maclura		10m <II < 20 m
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo		<i>III < 10 m</i>
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco	Mùr	10m <II < 20 m
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero	Mùr de more	10m <II < 20 m
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino	Piòpa pina, albaròtt	<i>I > 20 m</i>
<i>Platanus hybrida</i>	Platano comune	Plàten, plàtana	<i>I > 20 m</i>
<i>Platanus orientalis</i>	Platano orientale		<i>I > 20 m</i>
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico	Sarèsa, sarisì salvàdeggh	10m <II < 20 m
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano		<i>III < 10 m</i>
<i>Prunus cerasus</i>	Marasca		<i>III < 10 m</i>
<i>Prunus persica</i>	Pesco		<i>III < 10 m</i>
ARBUSTI			
<i>Sono ammesse solo specie caducifoglie</i>			<i>III < 10 m</i>

GRUPPO " 3 "

PIANTE ESOTICHE SCONSIGLIATE

Nome scientifico	Nome italiano	Nome dialettale	Motivazione
<i>In generale tutte le specie esotiche/alloctone</i>			
ALBERI			
<i>Acer negundo</i>	Acero americano	Aser americà	Infestante
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	Nùs salvàdega, leàntus	Infestante
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	Rùbì, spì	Infestante
<i>Prunus serotina</i>	Ciliegio tardivo		Infestante
Famiglia delle Agavacee			Estranea all'ambiente
Famiglia delle Palme			Estranea all'ambiente
Famiglia Musacee es. Banano			Estranea all'ambiente
Famiglia Pinacee es. Abete rosso			Estranea all'ambiente
<i>Hyllostachys sp.</i> - Bambù			Infestante ed Estranea all'ambiente

Questi impianti sono sconsigliati sia in ambito pubblico che privato

COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE
Da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'intervento

AL COMUNE DI BRANDICO Ufficio Tecnico
Via IV Novembre, 14
C.A.P. 25030 - Brandico (BS)
fax. 030 9759088
PEC: comune.brandico@legalmail.it

OGGETTO: comunicazione abbattimento alberi

Io sottoscritto/a in qualità di (proprietario, affittuario, altro).....del ubicato/a in Via

domando a codesto spett.le Ente l'autorizzazione amministrativa per abbattere, presumibilmente in data.....n°.....piante arboree di proprietà.....

Località	Foglio	Mappale	Nr. Alberi	Specie Arborea	Dimensioni

Precisa che effettuerà il taglio procedendo a nuova piantumazione come sotto indicato:

Località	Foglio	Mappale	Nr. Alberi	Specie Arborea	Dimensioni

DICHIARA

- la motivazione dell'intervento:

- che il taglio verrà eseguito nel rispetto del Regolamento Comunale del Verde in vigore;
- di essere a conoscenza che i lavori non potranno essere eseguiti senza il nullaosta o silenzio/assenso (30 giorni dalla data di presentazione della presente)preventivo visto dell'ufficio tecnico comunale.

L'indirizzo cui desidero vengano recapitate le vs. successive comunicazioni è il seguente:..... Cap.....



Brandico, lì.....

Proprietario

Il richiedente

COMUNE DI BRANDICO	
VISTO dall'ufficio tecnico comunale	
Eventuali prescrizioni:	
Brandico,	Il responsabile UTC

ALLEGATO C

DEFINIZIONE:	DESCRIZIONE
<p>Monocormico</p>	<p>Fusto singolo</p> 
<p>Policormico</p>	<p>Ceppaia da cui dipartono diversi fusti o polloni</p> 
<p>Capitozzatura</p>	<p>Taglio drastico della cima che sconvolge l'assetto generale di un albero con l'esplosione di ricacci disordinati, in maggior parte con attaccatura molto più debole di quella normale.</p> 